

**TRIBUNALE DI ANCONA**

**II Sezione Civile**

---

**II INTEGRAZIONE ALLA**  
**CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO**

Nell'ambito del Procedimento Prefallimentare

**R.G. n. 449/2016**

Proposto da

**PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA**

Contro

**AERDORICA S.p.A.**

**Giudice Delegato: Dott.ssa Francesca Miconi**

**Consulente Tecnico d'Ufficio: Prof. Dott. Renato Santini**



## INDICE

1.	PREMESSA .....	3
2.	LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI PERITALI .....	4
3.	DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA .....	5
4.	CONTENUTO DEGLI ATTI DELLA PROCURA .....	6
4.1.	Relazione conclusiva della Guardia di Finanza inerente l'istruttoria n. 23/2014/DER, in merito ad indagini contabili eseguite nei confronti di Aerdorica.....	6
4.2.	Note della Guardia di Finanza, Nucleo Polizia Tributaria, in merito all'Elaborato Peritale, depositato in data 28 novembre 2017 .....	8
5.	LA RISPOSTA AL NUOVO QUESITO .....	9
6.	LA PRATICA PER LA COMMISSIONE EUROPEA.....	12
7.	CONCLUSIONI.....	14
	ALLEGATI .....	16



## 1. PREMESSA

Il sottoscritto Prof. Dott. Renato Santini<sup>1</sup>, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dell'Ordine di Bologna Sez. A n. 665 e Revisore Legale, nominato con D.M. in data 12 aprile 1995 con n. di iscrizione 52.734, così come risulta dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 bis IV serie speciale del 21 aprile 1995, con studio a Bologna, Via Farini 6 e a Milano, via Pontaccio 10, è stato nominato Consulente Tecnico d'Ufficio (di seguito per brevità "**CTU**") dal Tribunale di Ancona, II Sezione Civile, nell'ambito del procedimento prefallimentare R.G. 499/2016 promosso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ancona (di seguito anche il "**PM**") contro la società Aerdorica S.p.A. (di seguito per brevità "**la Società**", ovvero "**Aerdorica**").

In data 27 ottobre 2017, lo scrivente CTU depositava il proprio elaborato peritale (di seguito "**l'Elaborato Peritale**"), dando atto dell'attività svolta, della documentazione esaminata, delle verifiche eseguite e rispondendo in maniera compiuta al quesito, rimanendo a disposizione della S.V. Ill.ma per compiere un adeguato approfondimento sul nuovo piano economico e finanziario che la Società stava predisponendo per recepire e correggere i punti di criticità emersi nel corso dei lavori peritali.

Nella medesima data, alle ore 19.39, l'Avv. Paolo Ronconi depositava per conto della Società un'istanza in cui comunicava che l'Assemblea dei Soci di Aerdorica aveva in pari data approvato un nuovo Piano Industriale 2017/2022 (di seguito, per brevità, "**Nuovo Piano**"), aggiornato per tenere conto del "(...) *profondo riassetto da cui Aerdorica, nel corso degli ultimi quattro mesi, è stata interessata (...)*".

Il Tribunale di Ancona, riunito in Camera di Consiglio, a scioglimento della riserva assunta nell'ultima udienza, emanava in data 2 novembre 2017 un decreto in cui richiedeva allo scrivente di procedere ad un supplemento di indagini ritenendo "(...) *indispensabile che il Consulente d'ufficio esamini, nella medesima ottica e con i medesimi criteri con cui ha analizzato i precedenti piani, anche il Nuovo Piano Industriale del 27-10-2017, allo scopo di verificare la strutturalità, o invece la transitorietà, dello stato di insolvenza della Aerdorica Spa*".

In data 30 novembre 2017, lo scrivente CTU depositava un'integrazione alla relazione peritale (di seguito, per brevità, "**la Prima Integrazione**") nella quale veniva data adeguata risposta al quesito peritale, alla luce dell'ulteriore documentazione analizzata ed ai

---

<sup>1</sup> Professore incaricato di Finanza Aziendale e di Finanza Straordinaria nel Corso di Laurea in Economia e Professione presso la Scuola di Economia, Management e Statistica dell'Università di Bologna.



chiarimenti forniti dal CT di Parte Aerdorica nel corso dello svolgimento dei lavori peritali supplementari.

In data 14 dicembre u.s., si teneva un'udienza presso il Tribunale di Ancona in cui comparivano le Parti e venivano approfonditi e discussi i temi di cui alle due relazioni peritali.

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza, pronunciava un decreto in virtù del quale:

- a) preso atto di quanto emerso dalle relazioni peritali e degli elementi aleatori e di incertezza ivi rilevati;
- b) esaminati i documenti prodotti dal Pubblico Ministero e richiamati in udienza;
- c) ritenendo indispensabile attendere l'esito del giudizio della Commissione Europea sulla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale da parte del socio Regione Marche e sull'erogabilità dei contributi di funzionamento annuali – entrambi vitali per il raggiungimento di un equilibrio economico e finanziario duraturo nel tempo e per elidere lo stato di insolvenza strutturale della Società;
- d) ritenendo opportuno inoltre valutare l'impatto sul Nuovo Piano del piano di rateizzazione della restituzione del contributo straordinario di € 1.100.000,00 percepito da Aerdorica nel 2014 oggetto di decreto di restituzione della Regione (n. 159 del 4 agosto 2016);

richiedeva al sottoscritto CTU un'ulteriore integrazione alla relazione peritale per valutare il punto di cui alla lettera d) precedente, al fine di verificare *“(...) se la suddetta rateizzazione sia stata già compresa nel Piano esaminato e in caso negativo ne valuterà le conseguenze sul Piano stesso (...)”*.

Alla luce del supplemento di indagine richiesto dal Tribunale in vista della prossima udienza fissata per il 25 gennaio p.v., lo scrivente CTU ritiene opportuno innanzitutto contestualizzare tale fattispecie e successivamente dare atto delle risultanze delle verifiche effettuate sul Nuovo Piano al fine di rispondere compiutamente al quesito contenuto nel decreto.

\*\*\*

## **2. LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI PERITALI**

A seguito della notifica del decreto del 21 dicembre u.s, lo scrivente CTU prendeva immediatamente contatti con il CT di Parte Aerdorica al fine di condividere le modalità di



svolgimento dell'ulteriore supplemento di attività peritale. Come noto, il CT del PM non era stato nominato nel corso dei lavori peritali.

In particolare, il CTU richiedeva al CT di Parte Aerdorica di ricevere tutta la documentazione necessaria per consentire un esame delle tematiche e delle questioni poste dal decreto del 21 dicembre 2017, nonché di formulare le proprie osservazioni a riguardo.

Il Dott. Roveroni depositava in data 19 gennaio 2018 una memoria di parte in cui venivano brevemente trattati gli aspetti oggetto del quesito (**all. 1**).

\*\*\*

### **3. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA**

È opportuno sin da ora dare atto che gli atti prodotti dal Pubblico Ministero e richiamati dal Tribunale nel decreto del 21 dicembre 2017 non sono stati trasmessi al sottoscritto CTU che, pertanto, non ha avuto modo di considerarli nell'ambito dei suoi precedenti elaborati peritali, nonostante il Pubblico Ministero, così come Aerdorica, avessero la possibilità – da quest'ultima accolta – di nominare un Consulente Tecnico di Parte per partecipare attivamente allo svolgimento dei lavori peritali.

Si fa riferimento in particolare a:

- Relazione conclusiva della Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di Ancona – inerente l'istruttoria n. 23/2014/DER delegata dalla Procura Regionale della Corte dei Conti di Ancona, in merito ad indagini contabili eseguite nei confronti di Aerdorica, depositata in Cancelleria in data 29 settembre 2017;
- Note della Guardia di Finanza, Nucleo Polizia Tributaria, in merito all'Elaborato Peritale, depositato in data 28 novembre 2017;

Tale documentazione è stata trasmessa su espressa richiesta del sottoscritto all'Avv. Paolo Ronconi solamente in data 16 gennaio 2018.

Oltre all'esame di questi atti, la documentazione analizzata per dare risposta al nuovo quesito si è limitata alla memoria depositata dal CT di Parte Aerdorica e agli altri documenti già esaminati di cui si era dato atto nell'Elaborato Peritale e nella Prima Integrazione. In particolare, i documenti prodotti *ad hoc* dal CT di Parte Aerdorica sono i seguenti:

- Proposta di piano di rateizzazione del contributo straordinario e decreto Regione Marche del 14 dicembre 2016;
- Ordini di bonifici eseguiti nel 2017 a Regione Marche;

\*\*\*



#### 4. CONTENUTO DEGLI ATTI DELLA PROCURA

Come anticipato, due sono gli atti depositati dal PM nell'ambito del procedimento prefallimentare, all'interno del quale si è inserita la presente consulenza tecnica d'ufficio, che vengono qui di seguito brevemente analizzati per contestualizzare le risposte al nuovo quesito posto dall'On.le Tribunale.

##### 4.1. Relazione conclusiva della Guardia di Finanza inerente l'istruttoria n. 23/2014/DER, in merito ad indagini contabili eseguite nei confronti di Aerdorica

La lente d'ingrandimento della Guardia di Finanza e della Corte dei Conti si è concentrata su una vicenda che, è bene sottolineare fin da subito, si è originata in un periodo in cui l'amministrazione della Società era condotta da una *governance* diversa rispetto a quella alla conduzione di Aerdorica a partire dal 30 ottobre 2015.

In particolare, oggetto di contestazione da parte della Corte dei Conti è la Delibera Giunta Regionale n. 1032 del 15 settembre 2014 con cui veniva data attuazione alla L.R. n. 22 del 10 settembre 2014 che prevedeva, *inter alia*, l'erogazione da parte di Regione Marche di un "contributo straordinario" ad Aerdorica per la definizione degli adempimenti fiscali pregressi, penalmente rilevanti, pari ad Euro 1.100.000,00, principalmente per ritenute non pagate sugli stipendi dei dipendenti e sui compensi dei collaboratori. I motivi che sottendono le contestazioni mosse dalla Guardia di Finanza prendono le mosse dalla sentenza n. 179 del 7 luglio 2015 della Corte Costituzionale che dichiarava l'illegittimità costituzionale della suddetta Legge Regionale e della conseguente delibera, per violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione in relazione agli artt. 107 e 108, par. 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, per aver Regione Marche ommesso di notificare alla Commissione Europea il progetto di detta Legge Regionale, al fine di permetterle di valutarne l'autorizzazione qualora non fosse qualificato come aiuto di stato incompatibile con il diritto europeo. Tralasciando l'analisi delle difese adottate da Aerdorica nel procedimento instauratosi ad esito del quale si è giunti all'emanazione della sentenza in esame, le motivazioni di quest'ultima sono principalmente le seguenti:

- **Omessa notifica:** adozione di un atto definitivo di concessione di un contributo di importo superiore alla soglia "*de minimis*", pari ad Euro 200.000,00 in tre esercizi, a favore di una società aeroportuale, senza aver preventivamente richiesto specifica autorizzazione alla Commissione Europea;
- **Mancato rispetto del principio dell'investitore privato:** esecuzione di un intervento mediante risorse pubbliche a favore di una società operante, di fatto, come qualsiasi soggetto privato, assumendo un comportamento imprenditoriale



non uniforme a quello dell'imprenditore privato, incentrato ad una logica di profitto;

- **Destinazione diversa da quella del perseguimento dell'interesse economico:** finalità del contributo destinata alla copertura di adempimenti fiscali pregressi di Aerdorica e per evitare conseguenze di carattere penale in capo al Consiglio di Amministrazione dell'epoca.

La Corte Costituzionale individua le caratteristiche che gli interventi devono avere per essere qualificabili come aiuti di Stato, ovvero:

- Intervento dello Stato o di una sua articolazione o impiego di risorse pubbliche a favore di un operatore economico che agisce in libero mercato;
- Idoneità dell'intervento a concedere un vantaggio al suo beneficiario in modo da falsare o minacciare di falsare la concorrenza;
- Dimensione dell'intervento superiore alla soglia "*de minimis*".

In presenza di tali elementi, la competenza del Giudice nazionale è limitata all'accertamento della notifica dell'atto alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 108, n. 3 TUEF, riservando alla competenza di quest'ultima il giudizio di merito, ovvero la verifica della compatibilità di tale aiuto con il mercato interno.

La Guardia di Finanza si concentrava altresì sul comportamento tenuto dagli organi di Regione Marche dopo aver constatato l'illegittimità costituzionale dell'erogazione del contributo straordinario in esame. In particolare, il Dirigente del Servizio Infrastrutture Trasporti Energia della Regione:

1. inviava ad Aerdorica nota m. 735517 del 21 ottobre 2015 una comunicazione avente ad oggetto: "Comunicazione di avvio del procedimento di recupero del contributo erogato";
2. emetteva il Decreto 159 del 4 agosto 2016 il quale:
  - a. annullava il decreto 280/TTE del 16 settembre 2014 inerente al contributo straordinario contestato;
  - b. ordinava la restituzione del contributo straordinario;
  - c. prevedeva la sottoscrizione del capitale sociale di Aerdorica per Euro 3.000.000,00 e la contestuale liquidazione di Euro 1.900.000,00;
  - d. subordinava la liquidazione del residuo di Euro 1.100.000,00 alla presentazione di un piano di rientro del debito di Euro 1.100.000,00.



Successivamente, in data 14 dicembre 2016, con decreto del Dirigente del Segretario Generale n. 37, veniva avallato un piano di rientro del contributo straordinario, privo di idonea garanzia fideiussoria, e nonostante venisse presa piena consapevolezza dello stato di squilibrio economico e finanziario della Società, manifestato anche dalle dichiarazioni dell'Amministratore Unico e veniva comunque liquidata la somma di Euro 1.100.000, 00, quale residuo aumento di capitale sociale.

Alla luce, inoltre, del mancato rispetto da parte di Aerdorica del piano di rientro proposto, la Guardia di Finanza conclude nell'affermare come risulti evidente che la Regione Marche oltre ad avere illegittimamente finanziato Aerdorica con successivi aumenti di capitale sociale, abbia consentito la mancata restituzione del contributo straordinario, ed individua un danno erariale da Euro 1.100.000,00 derivante da tale indebita erogazione a carico diversi possibili destinatari.

\*

#### **4.2. Note della Guardia di Finanza, Nucleo Polizia Tributaria, in merito all'Elaborato Peritale, depositato in data 28 novembre 2017**

Si riportano qui brevemente le osservazioni svolte dalla Guardia di Finanza all'Elaborato Peritale depositato in data 27 ottobre 2017.

In primo luogo, vengono espressi dubbi in merito alla possibilità di Aerdorica di conseguire uno stralcio del debito bancario al di fuori di una procedura concorsuale, per l'impossibilità degli Istituti di credito di giustificare una tale minusvalenza. Tale perplessità appare legittima tanto che lo scrivente stesso, nelle conclusioni al proprio Elaborato Peritale, aveva avuto modo di affermare che il Nuovo Piano – contenente i correttivi e le integrazioni a seguito delle criticità evidenziate (perdita della tratta Roma-Ancona, riduzione del costo del lavoro, allineamento dei cespiti al valore recuperabile, ecc.) – sarebbe dovuto essere oggetto di nuova asseverazione, per permettere al ceto bancario di fondare lo stralcio su un Piano più completo e più in linea con la realtà aziendale di Aerdorica.

Vengono inoltre sollevate alcune criticità in merito ai seguenti aspetti:

- Veridicità dei dati aziendali alla luce della rivalutazione dei capitali avvenuta nel 2013;
- Mancanza di un monitoraggio costante ad opera di Aerdorica sull'andamento aziendale;
- Analisi comparativa con altri aeroporti che evidenzia l'inefficienza economica di Aerdorica;



- Incertezza sull'effettiva erogabilità dei contributi di funzionamento da parte della Regione Marche;
- Aleatorietà della dilazione del debito tributario;
- Inconsistenza delle strategie commerciali, non adeguatamente supportate da studi e/o piani di fattibilità o da accordi o contratti con potenziali vettori aerei.

Di fatto, nessuna contestazione viene fatta ai contenuti dell'Elaborato Peritale, né alle sue conclusioni, sia quelle positive per Aerdorica sia quelle negative.

Ad oggi, non risulta analogo documento depositato dalla Guardia di Finanza per muovere contestazioni e/o semplici osservazioni alla Prima Integrazione depositata in data 30 novembre 2017.

\*\*\*

## 5. LA RISPOSTA AL NUOVO QUESITO

Come anticipato nelle premesse, il nuovo quesito posto dal Tribunale di Ancona nel decreto del 21 dicembre 2017 richiede di verificare se il Nuovo Piano elaborato da Aerdorica tenga in debita considerazione il piano di rientro del contributo straordinario da Euro 1.100.000,00 concordato tra Aerdorica e Regione Marche.

Lo scrivente ha avuto modo di analizzare il piano di rimborso del contributo straordinario proposto e accettato da Regione Marche, che prevede:

- Euro 100.000,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza di incostituzionalità nel 2016;
- Euro 150.000,00 oltre interessi legali entro il 31 dicembre 2017;
- Euro 250.000,00 oltre interessi legali entro il 31 dicembre 2018;
- Euro 250.000,00 oltre interessi legali entro il 31 dicembre 2019;
- Euro 350.000,00 oltre interessi legali entro il 31 dicembre 2020.

La definitività di questo piano di rimborso, proposto a Regione Marche in data 29 agosto 2016 ed accettato con Decreto del Segretario Generale n. 37 del 14 dicembre 2016, determinava in capo ad Aerdorica l'insorgere di un debito che veniva regolarmente contabilizzato nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, sottoposto alla revisione contabile da parte della società di revisione incaricata. Tale debito era altresì ricompreso nella situazione patrimoniale ed economica infrannuale al 30 giugno 2017, sottoposto anche questo ad una *limited review* da parte della società di revisione BDO, la quale aveva sì rilasciato una *no opinion* per dubbi in merito alla continuità aziendale, ma non aveva evidenziato problematiche e/o criticità sulla veridicità di queste poste di bilancio.



Quanto esposto, permette al sottoscritto di affermare che il Nuovo Piano redatto da Aerdorica – così come anche i precedenti – accoglieva al proprio interno le conseguenze della sottoscrizione del presente piano di rimborso del contributo straordinario e degli effetti ad esso conseguenti.

In particolare, il Nuovo Piano 2018 – 2022, elaborato su apposito documento Excel composto da oltre 30 sottofogli di calcolo interconnessi tra loro, evidenzia in maniera chiara come il rimborso del contributo straordinario sia previsto in linea con quanto pattuito con il socio Regione Marche. Andando maggiormente nel dettaglio, il Nuovo Piano prevede:

- a) Un saldo iniziale al 30 settembre 2017 pari ad Euro 1.002.658,00;
- b) Il pagamento di Euro 150.000,00 entro il 31 dicembre 2017;
- c) Il pagamento di Euro 250.000,00 entro il 31 dicembre 2018;
- d) Il pagamento di Euro 250.000,00 entro il 31 dicembre 2019;
- e) Il pagamento di Euro 350.000,00 nel 2020.

Quanto al punto sub a), il saldo iniziale di Euro 1.002.658,00 testimonia come il piano di rimborso del contributo straordinario sia già iniziato; infatti, come rilevato dall'analisi dei documenti allegati alla memoria del CT di Parte Aerdorica depositata in data 19 gennaio u.s., la Società ha eseguito un bonifico di Euro 103.899,96 (per capitale e interessi) in data 4 agosto 2017 con causale “Regione Marche – rimb. 1^ rata contrib. 1,1 Mln ex L.R. 22/14”. Di fatto, Aerdorica è riuscita ad onorare la prima rata del piano di rientro, prevista originariamente entro il 31 dicembre 2016, solo dopo aver ottenuto dal socio Regione Marche l'erogazione dell'aiuto al salvataggio di Euro 7,28 mln, avvenuto in data 28 luglio 2017.

Alla data odierna, rispetto all'impegno di saldare entro il 31 dicembre 2017 un'ulteriore *tranche* di Euro 150.000,00, lo scrivente ha avuto modo di verificare come risultino pagati complessivamente Euro 95.000,00 con due distinti bonifici da Euro 40.000,00 ed Euro 55.000,00 eseguiti rispettivamente il 1 dicembre 2017 ed il 29 dicembre 2017, entrambi con causale “Acconto su rata 2017 del contributo LR 22/14”.

Pertanto, l'impegno assunto nei confronti di Regione Marche sulla restituzione del contributo straordinario risulta rispettato solo in parte, non avendo Aerdorica saldato la rata prevista in scadenza al 31 dicembre 2017 per complessivi Euro 55.000,00.

Nessuna spiegazione scritta è stata data né dalla Società né dal CT di Parte Aerdorica circa il mancato rispetto degli impegni presi nei confronti del socio Regione Marche. In via informale, il CT di Parte Aerdorica ha comunicato come il mancato pagamento integrale di



tale *tranche* sia dovuto alla gestione oculata delle risorse finanziarie che l'Amministratore Unico sta ponendo in essere per far fronte alla scarsa liquidità ad oggi disponibile nelle casse sociali, pari a circa Euro 60.000,00.

È evidente, infatti, che il proseguimento dell'istruttoria pre-fallimentare, avendo come conseguenza il procrastinarsi dell'operazione di ricapitalizzazione da parte del socio di maggioranza, già spostata nel Nuovo Piano a febbraio 2018, invece che a fine 2017, stia determinando notevoli difficoltà finanziarie alla Società, soprattutto in ottica prospettica. Ciò era già adeguatamente percepibile anche nel rendiconto finanziario mensilizzato del Nuovo Piano, laddove le disponibilità liquide di cassa residue al 31 dicembre 2017, già al netto del pagamento integrale del piano di rimborso del contributo straordinario, ammontavano ad appena Euro 186.502,00 ed era previsto un ulteriore assorbimento di cassa per il mese di gennaio 2018 tale da determinare un saldo attivo di cassa di poco più di Euro 80.000,00. Il prospetto che segue evidenzia in maniera adeguata quanto qui esposto:

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>31/10/2017</b>	<b>30/11/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/01/2018</b>
Risultato economico d'esercizio	-4.529.375	-4.880.804	-5.243.374	-4.607.583	-668.900
Ammortamenti	931.574	1.035.083	1.138.592	1.245.105	100.910
Accantonamenti per rischi	1.742.208	1.742.208	1.742.208	1.742.208	0
Costo del TFR	1.873	1.873	1.873	21.500	1.792
<b>Cash flow operativo</b>	<b>-1.853.721</b>	<b>-2.101.640</b>	<b>-2.360.701</b>	<b>-1.598.770</b>	<b>-566.198</b>
(Incremento)/Decremento rimanenze	9.407	9.407	9.407	9.407	0
(Incremento)/Decremento crediti commerciali	1.052.895	2.187.583	2.533.800	2.601.974	116.325
(Incremento)/Decremento crediti tributari	-20	-20	-20	-10	0
(Incremento)/Decremento altri crediti e ratei e risconti attivi	512.689	-354.552	-354.552	-1.048.853	-166.667
Incremento/(Decremento) debiti verso fornitori	-3.377.484	-3.286.716	-3.226.611	-3.126.506	105.202
Incremento/(Decremento) debiti tributari e verso ist. previdenziali	-1.873.606	-1.951.360	-2.023.798	-2.179.472	23.303
Incremento/(Decremento) altri debiti e ratei e risconti passivi	52.359	25.382	-1.595	-644.854	463.927
Erogazioni fondo TFR aziendale				0	0
Utilizzo fondi rischi ed oneri per pagamenti	-215.603	-215.603	-215.603	-60.486	
<b>FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CARATTERISTICA</b>	<b>-5.693.084</b>	<b>-5.687.520</b>	<b>-5.639.673</b>	<b>-6.047.571</b>	<b>-24.108</b>
(Investimenti)/Disinvestimenti netti in immobilizzazioni immateriali	1	0	0	0	0
(Investimenti)/Disinvestimenti netti in immobilizzazioni materiali	-68.984	-68.984	-68.984	-100.000	-80.833
(Investimenti)/Disinvestimenti netti in immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	<b>-68.983</b>	<b>-68.984</b>	<b>-68.984</b>	<b>-100.000</b>	<b>-80.833</b>
Incrementi/(Decrementi) debiti bancari conti correnti passivi	-1.957.328	-1.957.328	-1.957.328	-1.959.818	0
Incrementi/(Decrementi) finanziamento soci	7.280.000	7.280.000	7.280.000	7.280.000	0
Destinazione finanziamento soci a PN	0	0	0	0	0
Versamento decimi di capitale	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA</b>	<b>5.322.672</b>	<b>5.322.672</b>	<b>5.322.672</b>	<b>5.320.182</b>	<b>0</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO NETTO cumulato di periodo</b>	<b>-439.395</b>	<b>-433.832</b>	<b>-385.985</b>	<b>-827.389</b>	<b>-104.942</b>
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	1.013.891	1.013.891	1.013.891	1.013.891	186.502
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio (o periodo)	574.496	580.059	627.906	186.502	81.561
<b>VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE NELL'ESERCIZIO</b>	<b>-439.395</b>	<b>-433.832</b>	<b>-385.985</b>	<b>-827.389</b>	<b>-104.942</b>



Il mancato pagamento integrale del piano di rimborso giustificato dalla necessità percepita dall'Amministratore Unico della Società, visto il probabile slittamento della decisione inerente all'istruttoria prefallimentare ad una data successiva che possa determinare un ulteriore ritardo nell'operazione di ricapitalizzazione, di mantenere in cassa un cuscinetto di risorse liquide per far fronte agli impegni correnti e alle rateizzazioni in essere con l'Erario, per poi mettersi in pari con il piano di rientro verso Regione Marche in un secondo momento, appare pertanto fondato e legittimo. Ciò, allo stato attuale, sembra un comportamento tutto sommato ragionevole in quanto, in caso di successivo fallimento della Società:

- ✓ il pagamento di tali somme a favore del socio Regione Marche, potrebbero determinare responsabilità civili e penali rilevanti in capo all'Amministratore Unico;
- ✓ sarebbero, comunque, pagamenti oggetto di possibile revocatoria da parte del Curatore.

Tale fattispecie, infatti, sembra ricadere nel disposto previsto dall'art. 2467 C.C. in tema di finanziamenti concessi dai soci a società a responsabilità in una fase di crisi della società, la cui estensione alle società per azioni, pur essendo stata oggetto di ampio dibattito in dottrina<sup>2</sup>, è espressamente richiamata nel caso di società sottoposte ad altrui direzione e coordinamento dall'art. 2497 *quinquies* C.C., situazione in cui si trova – appunto – Aerdorica, sottoposta alla direzione e coordinamento da parte del socio Regione Marche.

\*\*\*

## 6. LA PRATICA PER LA COMMISSIONE EUROPEA

Come ultimo punto, anche se eccedente l'oggetto del quesito, lo scrivente CTU ritiene opportuno informare l'On.le Tribunale su quanto ricevuto dal CT di parte Aerdorica sullo stato di avanzamento dei lavori della Commissione Europea per il via libera all'aiuto di Stato.

Ci si riferisce in particolare alla nota inviata dalla Commissione Europea in data 19 gennaio 2018 e avente ad oggetto "SA.49901 (2017/N) Interventi urgenti per assicurare le attività di

---

<sup>2</sup> Due sono gli orientamenti dominanti in dottrina. Il primo considera l'art. 2467 C.C. una disposizione eccezionale, non estendibile automaticamente ai soci di S.p.A., in quanto laddove il legislatore avesse voluto estendere tale ambito di operatività vi ha provveduto esplicitamente (vedi, appunto, l'art. 2497 *quinquies* C.C.). Il secondo orientamento considera invece il principio della "postergazione", un principio di corretto funzionamento dell'impresa che dovrebbe, pertanto, operare anche con riferimento alle S.p.A.; di tale avviso, peraltro, una recente pronuncia dei giudici di legittimità (Cass. Sez. I, 7 luglio 2015, n. 14056, seguita da Trib. Milano 28 luglio 2015) che afferma il principio in virtù del quale "L'art. 2467 C.C. si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci a favore di S.p.A. di modeste dimensioni e con compagini familiari o comunque ristrette".



servizio di trasporto aereo Regione Marche – Piano di ristrutturazione Aerdorica del 20/12/2017” (**all. 2**) e la Nota trasmessa dalla Rappresentanza Italiana presso l’Unione Europea del 22 gennaio 2018 ed indirizzata alla Regione Marche (**all. 3**).

Lo scrivente CTU, nonostante il ristrettissimo tempo avuto a disposizione dalla ricezione di tale documentazione (23 gennaio 2018), a tale riguardo ritiene opportuno osservare quanto segue:

- vista l’essenzialità dell’aumento di capitale sociale e dei contributi di funzionamento per la sostenibilità del Piano economico finanziario di Aerdorica, non si spiega come Regione Marche e le altre autorità preposte alla pratica abbiano notificato alla Commissione Europea gli atti necessari solamente in data 20 dicembre 2017, ovvero quasi 6 mesi dopo l’inizio delle operazioni peritali;
- tale evidenza appare ancora meno logica se si pensa che era ragionevolmente inevitabile che l’istruttoria pre-fallimentare non si sarebbe potuta concludere se non previa visione del parere della Commissione Europea su tali elementi fondamentali, e che il perdurare di questa situazione temporale avrebbe portato inevitabilmente la Società al progressivo consumo delle risorse finanziarie;
- oltre all’inspiegabile ritardo nell’invio della documentazione, la Commissione Europea ha preso atto dell’incompletezza della medesima, richiedendo una serie di ulteriori chiarimenti e di integrazioni, ovvero (in sintesi):
  - modalità di diminuzione dello squilibrio del rapporto tra contributo proprio e aiuto di stato, con quest’ultimo eccessivamente elevato rispetto al contributo proprio;
  - incoerenza del Piano di ristrutturazione presentato 2017 – 2022 con la le previsioni di una durata limite di 5 anni;
  - possibilità di miglioramento dell’analisi attraverso la previsione di misure compensative;
  - mancanza di una previsione circa gli scenari alternativi (liquidazione della Società) e di *sensitivity analysis* e studi di mercato;
  - maggiore dettaglio dei debiti finanziari in essere verso banche, erario e altri creditori pubblici;

Ultimo aspetto non certo secondario da considerare riguarda le tempistiche che Aerdorica dovrà rispettare per fornire alla Commissione Europea la documentazione integrativa ed i conseguenti tempi di risposta di quest’ultima una volta ricevuta tale integrazione: infatti, la comunicazione prescrive ad Aerdorica di fornire tali chiarimenti entro 20 giorni dalla



ricezione, ovvero entro il giorno 8 febbraio p.v., a cui seguirà un termine di 2 mesi per la Commissione per esprimere il proprio parere favorevole o contrario all'aiuto di stato previsto da Piano.

In buona sostanza, ad oggi esprimere un parere sulle effettive probabilità di ottenere l'autorizzazione da parte della Commissione Europea risulta impossibile.

Quanto emerso dal procrastinarsi della procedura aperta presso la Commissione Europea non rappresenta comunque un elemento positivo per la Società, vista la sua conclamata situazione di difficoltà finanziaria.

\*\*\*

## 7. CONCLUSIONI

Il sottoscritto CTU, avendo compiuto un ulteriore supplemento di indagine in relazione allo specifico quesito posto dal Tribunale di Ancona, può affermare che:

- ✓ **il rimborso del contributo straordinario da Euro 1.100.000,00 è stato previsto in tutti i Piani industriali redatti da Aerdorica e soprattutto**, in maniera sufficientemente analitica, nel **Nuovo Piano 2017 – 2022** che, come argomentato nel corso della Prima Integrazione, dovrà essere a breve sostituito con un **nuovo ulteriore piano** che rifletta le modifiche in tema di calcolo delle imposte e svalutazione degli *asset* materiali ai sensi dell'OIC 9;
- ✓ **il piano di rientro concordato con Regione Marche è, ad oggi, stato rispettato – seppur con alcuni ritardi – solo in parte**, avendo Aerdorica corrisposto la prima *tranche* originariamente prevista entro il 2016 solo ad agosto 2017 ed avendo saldato solo Euro 95.000,00 degli Euro 150.000,00 previsti a Piano entro il 31 dicembre 2017;
- ✓ nonostante la Società non abbia fornito allo scrivente CTU alcuna esauriente giustificazione al mancato rispetto di tale piano di rientro, chi scrive ritiene che ciò sia fisiologico e possa dipendere da una specifica scelta dell'Amministratore Unico di dare corso a tali pagamenti solo **dopo aver ricevuto il via libera all'operazione di ricapitalizzazione** a seguito dell'uscita della Società dalla fase di istruttoria prefallimentare che, allo stato attuale, sembra procrastinarsi sempre di più, creando diverse difficoltà finanziarie alla Società;
- ✓ il temporaneo rinvio del piano di rimborso, seppure parziale, appare **ragionevolmente legittimo** anche alla luce delle conseguenze civili e penali che potrebbero emergere in capo all'Amministratore Unico in caso di successivo



fallimento, per aver di fatto restituito al socio di maggioranza, in spregio dei disposto ex art. 2497 *quinquies* C.C. e dell'art. 2467 C.C., somme in una situazione di crisi e di illiquidità della Società senza il rispetto dell'ordine dei privilegi, esponendo peraltro Regione Marche al rischio di revocatoria e di restituzione dei pagamenti indebitamente ricevuti.

Quanto, invece, alla **possibilità di Aerdorica di rispettare i termini del piano di rimborso** previsto nel corso dell'orizzonte temporale futuro, chi scrive ritiene che **la risposta a tale quesito sia già da ricercarsi nelle conclusioni espresse nella Prima Integrazione.**

In altre parole, il rispetto del piano di rimborso, così come il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario per Aerdorica, si fonda – oltre che sul successo delle iniziative di risanamento poste in essere dall'Amministratore Unico – **sulla possibilità di fruire delle cospicue erogazioni previste nel Piano da parte del socio Regione Marche**, in termini di aumento del capitale sociale per Euro 20 mln e di contributi di funzionamento per complessivi Euro 9,05 mln, la cui effettività è peraltro subordinata all'ottenimento del parere positivo da parte della Commissione Europea chiamata a decidere in merito alla congruità con la normativa in tema di Aiuti di Stato.

Su tale ultimo aspetto, in ogni caso non oggetto di quesito, il sottoscritto si è limitato a **commentare la documentazione ultimamente ricevuta e i ritardi avvenuti per Pistruttoria**, che non rappresentano certamente un elemento positivo per Aerdorica, vista la notoria situazione di difficoltà.

In fede.

Bologna, 24 gennaio 2018

Il Consulente Tecnico d'Ufficio



---

Prof. Dott. Renato Santini



## **ALLEGATI**

- 1) Relazione del CT di Parte Aerborica e relativi allegati
- 2) Nota della Commissione Europea del 19 gennaio 2018
- 3) Nota della Rappresentanza Italiana presso l'Unione Europea del 22 gennaio 2018

